

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Formazione 4.0: i nuovi chiarimenti del Mise***

di **Debora Reverberi**

A meno di un mese dalla scadenza del periodo di vigenza dell'agevolazione è stata **pubblicata la tanto attesa [circolare Mise n. 412088 del 03.12.2018](#), elaborata d'intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, contenente chiarimenti in materia di **credito d'imposta formazione 4.0**.

**La circolare attiene esclusivamente i profili applicativi dell'agevolazione, offrendo spunti operativi** alle imprese beneficiarie e rimandando ad una successiva circolare dell'Agenzia delle entrate per ulteriori chiarimenti in tema di profili generali e fiscali della disciplina agevolativa.

Si rammenta che la disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 ha la sua fonte primaria nell'**[articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017](#)** (c.d. **Legge di Bilancio 2018**), integrato dalle **disposizioni applicative contenute nel D.M. 04.05.2018, pubblicato in G.U. n. 143 del 22.06.2018 e nella relazione illustrativa**.

In premessa alla circolare il Mise richiama le caratteristiche rilevanti dell'incentivo fiscale, ricordando che trattasi di un **credito d'imposta introdotto in via sperimentale per un solo anno, configurabile come un regime di aiuti alla formazione e inquadrabile tra le agevolazioni del "Piano Nazionale Impresa 4.0"**, il cui obiettivo principale consiste **nell'accrescere le competenze del personale dipendente** coinvolto nei processi di creazione del valore.

Fra gli **aspetti salienti del credito formazione 4.0** il Mise evidenzia:

- **l'individuazione delle spese ammissibili**, rammentando che trattasi delle **sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, incluso l'apprendistato**, coinvolto nella formazione sia **in qualità di discente** (per l'intero importo), **sia in qualità di docente, sia in qualità di tutor che affianchi un docente esterno** (in questi ultimi due casi entro il limite del 30% della retribuzione annua complessiva del dipendente e a condizione che il dipendente in veste di docente o tutor sia ordinariamente occupato negli ambiti aziendali della vendita e marketing, informatica, tecniche e/o tecnologie di produzione);
- **l'espressa esclusione dalle spese ammissibili del costo dei docenti esterni, delle quote d'ammortamento di eventuali beni strumentali e costi dei materiali** impiegati nella formazione;
- **la misura del beneficio, stabilita nel 40% delle spese ammissibili** indistintamente per tutte le imprese e per tutto il personale coinvolto;
- **l'indipendenza dell'agevolazione rispetto all'iper ammortamento**, essendo tale credito

fruibile anche in assenza di investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;

- le **modalità di svolgimento delle attività formative ammissibili**, confermando la possibilità di agevolare sia la **formazione esterna**, sia la **formazione interna** con proprio personale docente, sia la formazione con personale **docente esterno affiancato da un tutor interno**;
- le **due specifiche condizioni necessarie** per l'applicazione:

1) **l'impegno formale dell'impresa ad investire in formazione 4.0** assunto nel contratto collettivo aziendale o territoriale;

2) **la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ai discenti** circa l'effettiva partecipazione, l'apprendimento ed il consolidamento delle competenze 4.0 negli ambiti aziendali previsti.

**I chiarimenti resi dal Mise nella circolare in relazione ai profili applicativi del credito formazione 4.0** sono di seguito schematizzati:

1	<b>Termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali</b>	Confermata l'ammissibilità della formazione 4.0 prevista: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in contratti collettivi sottoscritti nel 2018 o integrati con le attività formative;</li> <li>- depositati anche ad attività terminata ma entro il 31 dicembre 2018.</li> </ul>
2	<b>Ammissibilità dell'attività formativa in modalità e-learning</b>	Ammissibile la formazione <i>e-learning</i> purché, per le sole attività realizzate dal 3 dicembre 2018, sia rispettata l'architettura dei corsi dettagliata nella circolare.
3	<b>Formazione unitaria nei gruppi societari</b>	Sono ammesse modalità semplificative degli obblighi formali e documentali nel caso di formazione infra gruppo in riferimento ad un progetto unitario.
4	<b>Cumulabilità con altri incentivi</b>	Il credito formazione 4.0 è cumulabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza limitazioni, con altri aiuti di Stato che riguardano costi ammissibili diversi;</li> <li>- con limitazioni, con altri aiuti di Stato che riguardano anche i medesimi costi ammissibili.</li> </ul>

Con riferimento al chiarimento 1) il Mise ha sciolto i dubbi applicativi relativi all'[articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018](#) che prevede che lo **svolgimento delle attività formative "sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente"**.

È confermata la possibilità di assolvere tale requisito formale successivamente al sostenimento delle spese di formazione ma entro il **31 dicembre 2018**, la possibilità di integrare contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti prima dell'entrata in vigore del D.M. 04.05.2018 e l'ammissibilità di integrazioni ai contratti collettivi che riguardano esclusivamente l'attività formativa.

Il **deposito dei contratti o delle integrazioni** potrà avvenire nella modalità telematica messa a disposizione sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/> e reso disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente.

La previsione dei contenuti delle attività formative resta demandata ai contratti collettivi aziendali o territoriali e lo **schema di accordo è liberamente pattuito tra le parti**.

In merito al chiarimento 2) il Mise ha confermato **l'applicabilità del beneficio alle attività formative in modalità e-learning purché sia rispettato il principio generale di effettiva e continua partecipazione** dei dipendenti alle attività.

Per garantire l'adozione di strumenti di controllo adeguati che assicurino la partecipazione il Mise ha dettagliato in circolare una precisa **architettura che i corsi on line devono rispettare, con particolare riferimento all'interattività e a momenti di verifica dell'apprendimento intermedi e finali**.

**Tali oneri risultano tuttavia applicabili alle sole attività di formazione in modalità e-learning realizzate a partire dal 3 dicembre 2018**, data di pubblicazione della circolare del Mise.

Il chiarimento 3) introduce delle **semplificazioni agli obblighi formali e documentali** da applicarsi nell'ambito di attività formativa configurata, **all'interno di un gruppo societario**, attraverso un progetto unitario con la compartecipazione di dipendenti di imprese diverse.

In tal caso è possibile:

- redigere un **unico progetto formativo unitario di gruppo**;
- predisporre un **unico registro didattico** dove indicare, accanto ad ogni partecipante, l'impresa di appartenenza.

**Resta fermo l'obbligo di rilascio di apposita dichiarazione** attestante l'effettiva partecipazione dei dipendenti **in capo a ciascuna società del gruppo**.

In relazione al chiarimento 4) il Mise precisa che, trattandosi di agevolazione inquadrabile fra gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili, **è ammessa la cumulabilità con altri aiuti di Stato**:

- **senza limitazioni**, se trattasi di aiuti **relativi a costi ammissibili diversi dal costo del**

**personale impegnato in formazione**, anche se riferibili al medesimo progetto o iniziativa;

- nel rispetto delle intensità massime previste dal Regolamento (UE) 651/2014 per gli aiuti alla formazione (**nella generalità dei casi il cumulo degli incentivi non deve superare il 50% di tutti i costi ammissibili**), se trattasi di aiuti **relativi anche a costi del personale impegnato in attività di formazione**.



Seminario di specializzazione

## LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)